



Prefettura di Venezia
Ufficio territoriale del Governo

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

La Prefettura di Venezia

**le organizzazioni dei gestori di discoteche e
dei servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e spettacolo**

ed i Comuni delle località turistiche balneari

VENEZIA, 12 APRILE 2017



Prefettura di Venezia
Ufficio territoriale del Governo

VISTO l'Accordo quadro nazionale sottoscritto in data 21 giugno 2016 tra il Ministro dell'Interno e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo, volto a consentire un più avanzato sistema di relazioni e sinergia tra gli operatori del settore e le Forze dell'Ordine;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11019/1(1) Uff. II – Ord. Sic. Pub. del 24 giugno 2016;

RITENUTO necessario redigere, in attuazione del citato Accordo quadro nazionale, un apposito Patto locale, che in relazione alle specifiche peculiarità del territorio, regolamenti i reciproci impegni delle Parti, con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza all'interno ed in prossimità dei locali di pubblico intrattenimento, favorendo la diffusione della cultura della legalità tra i giovani, con particolare riguardo alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di violenza e di illegalità, anche con l'individuazione delle buone prassi da adottare nella gestione dei locali ed in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi

TANTO PREMESSO

Le Parti concordano sull'opportunità

- di individuare nuove e più incisive iniziative volte, da un lato, a favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, soprattutto nelle giovani generazioni che costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e comunque dei locali di pubblico trattenimento danzante e, dall'altro, ad incrementare i livelli di sicurezza all'interno e in prossimità di tali esercizi nel quadro di aggiornate strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell'abuso di alcol;
- di perseguire detti obiettivi con il coinvolgimento diretto degli imprenditori del settore del trattenimento danzante, promuovendo e sviluppando forme avanzate di collaborazione tra le imprese e le Forze dell'ordine, nel contempo assicurando una migliore espressione della libertà di iniziativa economica degli operatori del settore ed il sereno esercizio della medesima;
- di individuare e definire, a questi fini, schemi di prassi e comportamenti virtuosi da proporre agli operatori del settore, suscettibili di essere recepiti, integrati ed adattati alle particolari esigenze e problematiche proprie di ciascuna realtà territoriale;
- di incentivare dette buone prassi e forme di attiva collaborazione con le Forze dell'Ordine anche attraverso meccanismi premiali a favore delle imprese che le facciano proprie;



Prefettura di Venezia *Ufficio territoriale del Governo*

- che le Organizzazioni firmatarie del presente Accordo svolgano un'azione intesa a sensibilizzare, sollecitare e favorire il coinvolgimento attivo delle aziende associate nelle iniziative di cui i punti precedenti in ambito locale, in collaborazione con la Prefettura di Venezia e con le Forze dell'Ordine

DATO ATTO

- che nel perseguimento delle finalità anzidette e del comune obiettivo di garantire una crescente cultura della legalità un ruolo fondamentale vada riconosciuto anche al contrasto delle forme di organizzazione illegale degli spettacoli e trattenimenti, spesso riscontrabili anche presso soggetti sedicenti no profit ma privi dei requisiti di legge oppure attraverso attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, comunque realizzando forme di concorrenza sleale penalizzanti per le imprese autorizzate e inoltre tali da esporre i frequentatori e gli stessi operatori a rischi per la loro incolumità;
- che tra il Ministero dell'Interno e talune delle organizzazioni firmatarie del presente Accordo già in passato sono state adottate in cooperazione iniziative per il contrasto delle illegalità e dell'abusivismo nel settore dei trattenimenti danzanti, e per il perseguimento di finalità dissuasive di comportamenti a rischio correlati al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope e di alcol, nonché a condotte pericolose e violente, individuali e di gruppo che mettono a rischio la sicurezza pubblica e che spesso minano anche il tranquillo svolgersi delle iniziative delle imprese del trattenimento notturno;

sottoscrivono il seguente

PATTO LOCALE

Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo, congiuntamente, si impegnano, per il perseguimento delle finalità in premessa, a promuovere e diffondere il presente Patto, con l'individuazione di buone prassi da adottare nella gestione dei locali stessi ed in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi.

Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione dei gestori di discoteche e di locali di pubblico trattenimento danzante e degli operatori del settore preposti a servizi di sicurezza dei locali stessi, che con l'adesione assumeranno gli impegni previsti.

- a) l'impegno dei gestori e degli operatori del settore a collaborare con le Forze dell'ordine nei casi e secondo le modalità concordate localmente e, in particolare, a segnalare tempestivamente, anche con apposite modalità, situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza all'interno degli esercizi e nelle relative pertinenze;
- b) una regolamentazione dell'accesso e della permanenza all'interno dei locali, che li precluda a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento alle condotte non



Prefettura di Venezia
Ufficio territoriale del Governo

consentite di cui ai punti sub A e B dell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all'interno dei locali un clima di sano divertimento; tale regolamentazione, resa nota alla clientela attraverso appositi avvisi affissi all'ingresso dei medesimi, deve contenere le prescrizioni stabilite nell'Allegato medesimo;

- c) l'affidamento dei controlli finalizzati al rispetto della regolamentazione di cui al punto precedente, all'ingresso dei locali e al loro interno, esclusivamente a personale autorizzato e formato ai sensi del D.M. Interno 6 ottobre 2009, nel numero concordato con la locale Questura, tenuto conto della capienza di ciascun esercizio, delle sue caratteristiche logistiche e della sua abituale frequentazione;
- d) l'impegno a valutare l'installazione, all'interno dei locali e agli ingressi, in caso di obiettivi e persistenti elementi di rischio, di apparati di video-sorveglianza ovvero di apparecchi metal detector, gestiti dai titolari degli esercizi tramite i citati addetti ai servizi di controllo, per le finalità di cui al D.M. 6 ottobre 2009, ovvero affidati ad istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza;
- e) l'impegno a segnalare tempestivamente alle Forze di polizia territorialmente competenti un referente della sicurezza per qualsiasi opportuno contatto nell'ambito della collaborazione prevista per ciascun locale gestito da associati che abbiano aderito al Protocollo;
- f) l'impegno che almeno un addetto ai servizi di vigilanza o altro dipendente dei locali gestiti da associati che abbiano aderito al Protocollo, possa frequentare con profitto, entro sei mesi dalla sua sottoscrizione, presso la Croce Rossa Italiana o altro organismo similare, un corso di formazione di primo intervento sanitario al fine di garantire in casi di emergenza un primo, seppur provvisorio, presidio per la tutela della salute dei frequentatori;
- g) l'impegno ad individuare ed attuare, di concerto tra imprese del settore e Forze dell'Ordine, azioni per prevenire e contrastare episodi di abusivismo professionale da parte di operatori non qualificati, ovvero di altri soggetti, anche non imprenditoriali, ai sensi della normativa vigente, al fine di combattere ogni forma di elusione delle norme, anche fiscali e di concorrenza sleale di fatto, di possibile pregiudizio per la sicurezza degli avventori e più in generale per l'ordine pubblico economico e sociale;
- h) l'impegno a sensibilizzare le competenti Amministrazioni per agevolare eventuali procedimenti e adempimenti previsti dalla normativa vigente e necessari e/o correlati all'introduzione di sistemi e strumenti a tutela della sicurezza e dell'incolumità e alle altre misure previste dai punti precedenti.



Prefettura di Venezia *Ufficio territoriale del Governo*

Le Organizzazioni di categoria firmatarie del presente Accordo si impegnano a:

- o sensibilizzare, informare e sollecitare la collaborazione agli obiettivi indicati in premessa a gestori dei locali, gli operatori loro rispettivamente associati, anche attraverso incontri e convegni formativi e divulgativi all'uopo periodicamente organizzati;
- o collaborare con i gestori dei locali e con i soggetti pubblici competenti all'organizzazione di corsi di formazione specifica per una maggiore professionalizzazione del personale addetto all'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di concorrere alla prevenzione dell'abuso di tali bevande;
- o favorire e sostenere all'interno dei locali gestiti da loro associati, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla clientela, soprattutto giovanile, organizzate d'intesa con le Forze di polizia territoriali, contro ogni forma di violenza e per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dall'abuso di alcolici nonché ogni altra iniziativa volta ad orientare i giovani verso forme di divertimento e stili di comportamento sani.

La Prefettura di Venezia si impegna, nei confronti dei gestori degli esercizi che aderiranno al Protocollo e che ne applicheranno correttamente tutte le previsioni, a:

- mettere in atto meccanismi premiali, di formale riconoscimento della sottoscrizione del protocollo di intesa e del suo integrale rispetto da parte del gestore del locale, anche ai fini dell'applicazione o meno dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 100 del TULPS, sempreché la stessa gestione abbia tempestivamente informato le Forze dell'ordine delle situazioni a rischio nel locale e prestato ogni opportuna forma di leale e fattiva collaborazione;
- ritenere configurabile il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento TULPS in tutti i casi di inosservanza o violazione da parte degli avventori delle regole di comportamento di cui alla regolamentazione indicata al precedente punto b., dovendosi in tali casi ritenere consentito al gestore denegare l'accesso o allontanare dal locale i clienti contravventori;
- impartire indicazioni ai fini del rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo lungo le direttrici di afflusso e di deflusso dei frequentatori, in occasione di eventi per i quali si prevedono affluenze di pubblico particolarmente significative;
- intensificare, secondo le specifiche competenze degli Organi preposti, l'attività di vigilanza a contrasto del fenomeno illegale degli intrattenimenti danzanti e degli spettacoli da parte di soggetti non autorizzati ovvero di quello dei falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, adottando tempestivamente ogni iniziativa consentita tesa a reprimere tale illecito, costituendo esso un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la sicurezza dei frequentatori, nonché una forma di concorrenza sleale a danno degli esercizi irregolari.



Prefettura di Venezia
Ufficio territoriale del Governo

Le parti del presente Accordo, congiuntamente, si impegnano a :

- promuovere forme di collaborazione per la definizione di strategie volte ad individuare ed inibire l'organizzazione abusiva o illegale di trattenimenti e spettacoli;
- verificare, con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli impegni assunti con il presente Accordo, nonché per apportarvi le eventuali modifiche e gli aggiornamenti necessari al conseguimento degli obiettivi indicati in premessa.

Le parti del presente Accordo, che ha la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, si impegnano ad effettuare delle verifiche, con cadenza almeno annuale, sullo stato di attuazione degli impegni assunti, nonché per apportarvi le eventuali modifiche e gli aggiornamenti necessari al conseguimento degli obiettivi indicati in premessa.

Venezia, 12 aprile 2017



Prefettura di Venezia
Ufficio territoriale del Governo

Il Prefetto di Venezia

Luigi Rossi

Il Presidente di SILB – Confcommercio

Antonio Geronzi

Il Presidente di FIEPET Confesercenti Provinciale

Il Presidente di FEDERSICUREZZA

[Signature]

Il Presidente di FEDERLAVORO E SERVIZI – Confcooperative Veneto

Moni'ano Rinaldi

Il Presidente di ASSICUREZZA – CONFESERCENTI

[Signature]

Il Presidente di ANIVP

Il Presidente di FEDERPOL

Il Presidente di ITALDETECTIVES

[Signature]

Il Presidente di ASSOINTRATTENIMENTO

Il Presidente di ASSIV

[Signature]



Prefettura di Venezia
Ufficio territoriale del Governo

Il Presidente di CON.IPI

Il Presidente di LEGACOOOP SERVIZI

Guido Cella

Il Sindaco del Comune di Venezia

[Signature]

Il Sindaco del Comune di Caorle

[Signature]

Il Sindaco del Comune di Cavallino – Treporti

[Signature]

Il Sindaco del Comune di Chioggia

Il Sindaco del Comune di Eraclea

[Signature]

Il Sindaco del Comune di Jesolo

[Signature]

Il Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento

[Signature]

Per adesione:

Il Questore di Venezia

[Signature]

Il Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri di
Venezia

[Signature]

Il Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza di
Venezia

[Signature]

DISCIPLINARE

Regole per l'accesso e il trattenimento all'interno del locale

I Sigg.ri clienti, nell'accedere al locale, al suo interno, nonché all'uscita e all'esterno, si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti, conformemente al D.M. 6 ottobre 2009, da parte del personale all'uopo autorizzato.

In caso di violazione anche di una sola delle seguenti regole, si riterrà configurato il "legittimo motivo", di cui all'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la Direzione del locale, anche tramite il personale di cui al D.M. 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'Ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale e amministrativa.

A) ALL'ENTRATA

Non è consentito:

- introdurre armi, oggetti atti ad offendere, sostanze psicotrope e bevande alcoliche;
- accedere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope/stupefacenti o con indumenti palesemente inadatti alla tipologia del trattenimento o alla sua sicurezza;
- accedere a chi precedentemente ha assunto nel medesimo locale comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, oggetto di specifica denuncia o diffida alle Forze dell'Ordine da parte della gestione del locale o del personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.

B) ALL'INTERNO

Non è consentito:

- essere in stato di ebbrezza e fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
- ai minori di anni 18 di consumare alcolici;
- disturbare il trattenimento assumendo atteggiamenti violenti, minacciosi, offensivi o ingiuriosi verso terzi;
- manomettere o ostacolare con oggetti le uscite di sicurezza e i dispositivi antincendi;
- disattendere le istruzioni ai fini di sicurezza comunicate dalla gestione e dal personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.

C) ALL'USCITA E ALL'ESTERNO

Non è consentito:

- disturbare il riposo dei vicini con schiamazzi e sostare nelle aree di pertinenza del locale parlando a voce alta;
- usare segnalazioni acustiche;
- diffondere musica ad alto volume, anche dalle automobili;
- abbandonare nelle aree di pertinenza del locale bottiglie, oggetti o altri rifiuti;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.

La Direzione Locale